



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 101

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale delle assunzioni
2012 – 2013 – 2014.

SETTORE: 3° Settore
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012</p> <p>F.to Dott. Samuele Pontino</p>
<p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012</p> <p>F.to Dott. Giuseppe Di Biase</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 11/10/2012</p> <p>F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste</p>

L'anno **duemiladodici** , il giorno **undici** del mese di **ottobre**, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Nicoletta LOMUSCIO	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

LA GIUNTA

Premesso che, a norma dell'art 39 comma 1 della Legge 449/1997 e dell'art 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Richiamata la propria deliberazione n. 208 del 21.6.2011 con la quale si modificava la dotazione organica di questo Comune;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n.142 del 21.4.2011 avente per oggetto: " Modifica programma triennale delle assunzioni del personale 2011/2013";

Verificato che il personale in servizio alla data odierna consta di n. 134 unità ;

Visto l'art. 14 comma 7 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122 che testualmente recita:"L'art. 2- comma 557- della legge 27.12.2006 n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"557 Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell' incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

Visto l'art.76 della legge 6 agosto 2008 n.133 avente per oggetto " Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 25.6.2008 n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", come modificato dall'art.28, comma 11 quater, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n.214, dal quale emerge che i principi generali in materia di spesa di personale per gli enti locali, sono quelli che, oltre a dover rispettare il vincolo del patto di stabilità interno, devono, altresì, assicurare la riduzione della spesa di personale, inoltre è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Vista la legge 122/2010 (cosiddetta manovra estiva) che impone agli enti locali di assumere nella percentuale del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente ;

Visto, altresì, l'art 1- comma 118- della Legge 13.10.2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011) che recita testualmente:

"Al comma 7 dell' art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21- comma 3- lett. b), della Legge 5 maggio 2009, n.42" (funzioni di polizia locale);

Visto l'art. 19, comma 6- quater del D.Lgs.165/2001, così come modificato con D.L. 2.3.2012, n.16, convertito in legge 26.4.2012, che disciplina gli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale conferibili ai sensi dell'art.110- comma 1- del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che per gli enti sottoposti a regime vincolistico delle assunzioni, la norma fondamentale in materia di mobilità volontaria del personale, tutt'ora vigente, è contenuta nell'articolo 1 comma 47 della legge 30.12.2004, n.311, che così dispone "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente" per cui dette norme, per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali, configurano dunque, la mobilità come ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento in deroga ai limiti normativamente previsti (delibera Corte dei Conti a Sezioni riunite n.59/CONTR/10);

Considerato che:

- con deliberazione di G.C. n.56 del 20.3.2012 si è proceduto alla ricognizione di eventuale presenza di personale in soprannumero o in eccedenza, da cui emerge che nel Comune di Canosa di Puglia non esistono situazioni di personale in soprannumero e che di quanto accertato è stata data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n.9778 del 30.3.2012;
- nel corso dell'anno 2011 sono cessati dal servizio per quiescenza n.2 unità lavorative e 1 unità lavorativa è transitata, a seguito di mobilità volontaria, nella dotazione organica di altro Ente locale;

- nel corso dell'anno 2012, sono cessati dal servizio e precisamente dal 25.5.2012, n.4 dirigenti, con contratto di lavoro a tempo determinato, per scadenza dei termini;
- n. 1 unità lavorativa è transitata, a seguito di mobilità volontaria, nella dotazione organica di altro Ente locale;
- n. 7 unità lavorative sono state già collocate in quiescenza;
- n.2 unità lavorative saranno collocate in quiescenza a far data dal 1°.12.2012;
- nel corso dell'anno 2013 altre 2 unità saranno collocate in quiescenza;

Ritenuto di dover prendere atto, alla luce delle disposizioni di cui sopra, che, al momento, si ritiene di poter procedere ad assunzioni di personale negli anni del triennio 2012/2014, come da allegato, e con riferimento all'anno 2012 di poter assumere n.2 figure professionali apicali di vitale importanza per la vita amministrativa e gestionale di questo Comune, specificando che una figura apicale è stata già assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di procedure di mobilità ex art.1- comma 47- della legge 30.12.2004, n.311 , espletate nell'anno 2011 e che l'altra figura professionale sarà assunta ex art.110 D.Lgs.267/2000, con verifica all'atto dell'assunzione dei presupposti di legge in materia di pubbliche assunzioni e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;

Considerato che il Comune di Canosa di Puglia è ente soggetto alle regole del patto di stabilità e che per l'anno 2011 lo stesso è stato rispettato, così come accertato dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze;

Visto l'allegato prospetto recante il piano triennale delle assunzioni 2012 – 2013 – 2014 che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.Lgs.267/ 2000;

Visti:

- il parere di regolarità tecnico espresso dal Dirigente del Settore Demografici e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il visto di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97- comma 2 e comma 4 – lett. d) del D.Lgs.267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati:

- Di approvare l'allegato schema Piano triennale delle assunzioni anni 2012 - 2013 - 2014, la cui operatività è assoggettata alle leggi vigenti, nell'anno di riferimento, in materia di assunzione di pubblici dipendenti e contenimento della spesa nel pubblico impiego;
- Di dare atto che i relativi costi vengono previsti negli allegati al bilancio di previsione;
- Di dare atto, altresì, che l'allegato piano triennale delle assunzioni potrà essere rivisitato, essendo in atto il piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di contenimento della spesa del personale dipendente;
- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, perché esprima il proprio parere in merito alla programmazione di che trattasi;
- Di dare atto che del presente atto venga data informazione alle OO.SS. e alla R.S.U., come disposto dalle vigenti norme.

La presente deliberazione, viene resa, stante l'urgenza di provvedere in merito, prontamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- comma 4 –del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Piano Triennale delle assunzioni 2012 - 2013 - 2014

CAT.	PROFILI	2012	2013	2014
	DIRIGENTE	2*	1**	
D3	Funzionario Amministrativo			
D1	Istruttore Direttivo Tecnico			
C	Operatore di P.M.			
	Istruttore Contabile			
	Istruttore Amministrativo			1***
B3	Operatore Socio assistenziale			
	Assistente Tecnico			
B1	Accompagnatore Scuolabus			
	Esecutore Manutentore			
	Addetto Ufficio Fotocopie			
	Esecutore Autista			
	Esecutore Messo Notificatore			
	Custode Museo			
A	Operatore Manutentore			
	Operatore Servizi Generali			
	Operatore trasporto persone			
	Operatore aree archeologiche			
	Custode verde pubblico			
	Operatore Giardiniere			
	TOTALE	2*	1**	1***

2* posti di cui :

- 1 posto già ricoperto con procedura di mobilità ex art. 1 - comma 47 - della legge 30.12.2004, n.311;
- 1 posto da coprire ex art. 110 - comma 1 - D.Lgs 267/2000 secondo il disposto del comma 6-quater dell'art. 19 del D.Lgs 165/2001, così come reiscritto dal D.L. 2.3.2012 n.16, convertito in legge 26.4.2012 n.44 (art. 4 - ter, comma 13) di cui all'avviso pubblico del 26.06.2012 giusta deliberazione di G.C. n.17 del 19.06.2012;

1** posto di Dirigente Comandante Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

1*** posto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time.

Allegato alla deliberazione della
G.C. n. 101 dell'11/10/2012

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Teresa ORESTE